



Regolamento degli studi valido per il ciclo di formazione postgraduale «Specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale»

Versione: 22.06.2023

In seguito all'approvazione del presente regolamento da parte della FSP e Il Comitato di Formazione presso l'istituto di formazione postgraduale «Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli» decreta:

Contenuto

Art. 1

¹ Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del ciclo di formazione postgraduale «Specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale», di seguito denominato «ciclo di formazione postgraduale» e si applica agli psicologi che assolvono questa formazione¹.

² Il Regolamento tiene conto dei requisiti enunciati nella Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi, RS 935.81), nell'Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi; RS 935.811) e nell'Ordinanza del DFI sull'entità e l'accREDITAMENTO dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi; RS 935.811.1), compresi gli standard di qualità per la psicoterapia (versione del 01.01.2014).

1. Sezione: Realizzazione e organizzazione responsabile

Realizzazione e organizzazione responsabile

Art. 2

¹ Il ciclo di formazione postgraduale è realizzato dall'istituto di formazione postgraduale «Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli», di seguito denominato «istituto di formazione postgraduale».

² L'organizzazione responsabile ai sensi delle disposizioni della LPPsi è la Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP), di seguito denominata «organizzazione responsabile».

³ Ruoli e compiti dell'istituto di formazione postgraduale e dell'organizzazione responsabile sono descritti nel Regolamento organizzativo.

2. Sezione: Ciclo di formazione postgraduale

Obiettivi

Art. 3

¹ Il ciclo di formazione postgraduale si propone di impartire ai partecipanti alla formazione le competenze specialistiche e interpersonali necessarie per esercitare la professione di psicoterapeuta in autonomia e sotto la propria responsabilità.

² Nella sua struttura, il ciclo di formazione postgraduale attua gli obiettivi di cui all'art. 5 LPPsi.

³ Obiettivi, insegnamenti centrali e direttive del ciclo di formazione postgraduale sono specificati nelle linee guida.

Moduli ed entità della formazione

Art. 4

¹ La formazione comprende le sezioni seguenti:

¹ Secondo quanto stabilito dalla legislazione federale sulle professioni mediche, a conclusione del ciclo di perfezionamento i medici possono ottenere il titolo di «Medico specialista in psichiatria e psicoterapia».

- a. conoscenze e capacità: 536 unità;
- b. attività psicoterapeutica propria: 500 unità minimo;
- c. supervisione: 210 unità in gruppo, più 16 unità di supervisione individuale (34 unità individuali extracurriculum);
- d. esperienza terapeutica sulla propria persona 160 unità più 10 in sedute individuali (40 unità extracurriculum);
- e. pratica clinica: almeno due anni al 100 per cento in un'istituzione di assistenza psicosociale, di cui almeno un anno in un'istituzione di assistenza psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria. In caso di occupazione a tempo parziale, la durata si estende corrispondentemente.
- f. 10 casi completati o in corso di terapia, documentati e supervisionati dell'attività psicoterapeutica propria;

² Un'unità formativa corrisponde ad almeno 45 minuti.

³ Tutti i moduli del perfezionamento sono volti a sviluppare le competenze necessarie per l'esercizio della professione secondo il profilo di competenze richiesto dalla FSP per psicoterapeute e psicoterapeuti.

Conoscenze e capacità

Art. 5

¹ Il ciclo di formazione postgraduale così come anche le linee guida sono descritti nel curriculum «Specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale», (di seguito: «curriculum»).

² La descrizione dei singoli moduli comprende: entità, contenuti didattici, obiettivi di apprendimento, metodi di insegnamento e di apprendimento, controllo dell'apprendimento, docenti, bibliografia.

Supervisione

Art. 6

¹ Obiettivo della supervisione è consentire ai partecipanti alla formazione di valutare la propria pratica psicoterapeutica e di migliorarla attraverso l'apprendimento, in presenza di supervisori qualificati.

² I supervisori sono in possesso

- a. sono psicologi con titolo postgraduale federale in psicoterapia o medici titolari con un titolo di specializzazione in psichiatria o psicoterapia, addestrati nel metodo insegnato; oppure
- b. (...) ²
- c. hanno cinque anni di esperienza professionale in psicoterapia nel ramo sistemico dopo il conseguimento del diploma di formazione federale.

³ Se ad eseguire la supervisione sono un superiore o un committente diretto, viene riconosciuta al massimo la metà delle unità richieste. Non è ammessa la supervisione da parte di familiari stretti.

⁴ Prima che cominci l'attività di supervisione, i partecipanti alla formazione chiedono dall'istituto di formazione di confermare che il supervisore sia in possesso di detti requisiti.

⁵ Alla supervisione in sedute di gruppo partecipano non più di 6 perfezionandi.

² La clausola secondo la quale i supervisori e gli psicoterapeuti per l'esperienza terapeutica con titolo estero devono disporre di un attestato di equivalenza del titolo da parte della PsiCo è stata soppressa senza venir rimpiazzata all'interno della revisione degli standard di qualità della confederazione (OEAc-LPPsi) del 15.12.2020.

Esperienza terapeutica sulla propria persona

Art. 7

¹ Obiettivi dell'esperienza terapeutica sulla propria persona sono:

- a. imparare a conoscere i l'approccio sistemico relazionale dal punto di vista del(la) paziente;
- b. riflettere e valutare il proprio agire e le proprie impostazioni teoriche e metodologiche;
- c. favorire lo sviluppo della personalità.

² Due terzi dell'esperienza terapeutica sulla propria persona devono essere assolti nel ramo della psicoterapia previsto dal curriculum, un terzo può essere svolto in un altro ramo.

³ Non è ammesso assolvere l'esperienza terapeutica sulla propria persona presso superiori diretti o familiari stretti.

⁴ All'esperienza terapeutica sulla propria persona svolta in sedute di gruppo partecipano non più di 12 partecipanti alla formazione per ciascun terapeuta formatore.

Pratica clinica

Art. 8

¹ I partecipanti alla formazione assolvono la pratica clinica per almeno due anni al 100 per cento in un'istituzione psicosociale, di cui almeno un anno in un'istituzione psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria in conformità con l'*Allegato 1* del presente Regolamento. In caso di occupazione a tempo parziale, la durata è prorogata corrispondentemente. Di norma, il grado di occupazione non dovrebbe essere inferiore al 50% di un corrispondente posto a tempo pieno.

² Obiettivi della pratica clinica sono:

- fare esperienza pratica della psicopatologia, nota nella teoria, di diverse malattie e disturbi, saperne descrivere i sintomi e accertare e classificare con ausili appropriati i diversi profili diagnostici;
- imparare a conoscere le diverse forme di trattamento, comprese quelle di natura non psicologica (es.: farmaci, arteterapia);
- raccogliere esperienze pratiche nel lavoro con persone con disturbi e malattie psichici, compresa la pianificazione, esecuzione e valutazione di procedure psicoterapeutiche;
- acquisire familiarità con il lavoro di collaborazione interdisciplinare con medici e altri funzionari delle istituzioni nei servizi sanitari, giuridici e sociali.

³ È responsabilità del perfezionando cercarsi un posto di lavoro idoneo per lo svolgimento della pratica clinica.

⁴ Ove necessario, l'istituto di formazione è a disposizione per aiutare e orientare il perfezionando nella ricerca del posto. Né l'istituto di formazione postagraduale né l'organizzazione responsabile hanno l'obbligo di procurare un impiego o pazienti.

Attività psicoterapeutica propria e rapporti

Art. 9

¹ Durante la pratica clinica e/o l'impiego presso uno studio psicoterapeutico, i partecipanti alla formazione acquisiscono (...) ³ esperienze pratiche di psicoterapia con pazienti affetti da diversi disturbi o patologie per un totale di 500 unità.

³ Modifica effettuata il 1.1.2023 in seguito alla soppressione del modello di delega.

² L'attività psicoterapeutica propria è accompagnata da supervisori che soddisfano i requisiti di cui all'art. 6 cpv. 2.

³ I partecipanti alla formazione redigono almeno dieci rapporti su casi psicoterapeutici conclusi o in corso, conformemente ai requisiti generali di cui nell'*Allegato 2* al presente Regolamento.

⁴ I rapporti devono soddisfare i requisiti di contenuto e di forma descritti nel Regolamento d'esame e di valutazione.

Valutazione delle psicoterapie a livello del paziente

Art. 9a⁴

¹ Le persone in formazione valutano la qualità del processo e dei risultati delle 10 psicoterapie per le quali redigono uno dei rapporti richiesti. La valutazione viene svolta attraverso l'utilizzo di strumenti standardizzati, con base scientifica e riconosciuti nel campo della psicoterapia. L'Istituto di formazione informa gli studenti degli strumenti di valutazione accettati.

² I risultati della valutazione permettono:

- a. Alle persone in formazione, nel contesto della supervisione, di avere una base sulla quale riflettere ai punti forti e deboli della procedura e del processo psicoterapeutico;
- b. All'istituto di formazione postgraduale di assicurare e garantire la qualità della formazione.

³ Le psicoterapie possono essere valutate solo con il consenso scritto del paziente e del datore di lavoro del tirocinante.

⁴ Nel caso il cui il paziente non acconsenta o la valutazione non è indicata, la valutazione del processo terapeutico e dei risultati della terapia può venir compensata da un'eterovalutazione in supervisione, basandosi su strumenti e criteri abitualmente utilizzati.

⁵ La conferma della realizzazione della valutazione della terapia da parte del paziente viene svolta attraverso l'integrazione dei risultati della valutazione della terapia all'interno dei rapporti scritti.

⁶ Le persone che hanno iniziato la loro formazione nel 2023 devono imperativamente integrare i risultati della valutazione della terapia da parte del paziente nei 10 rapporti di caso previsti per l'ottenimento del titolo post graduale federale in psicoterapia. Per gli studenti che hanno iniziato la loro formazione prima del 2023, le esigenze sono quelle comunicate dall'istituto di formazione.

Formatori

Art. 10

¹ Il gruppo di formatori è composto da

- a. psicologi specializzati in psicoterapia con titolo riconosciuto a livello federale, psichiatri-psicoterapeuti riconosciuti a livello federale e specializzati in psicoterapia sistemica che lavorano in un'istituzione e/o in uno studio privato
- b. altri specialisti del campo medico o sociale

² I formatori (maestri, supervisori e formatori di terapia) sono in possesso delle competenze didattiche e pedagogiche necessarie, soddisfano i requisiti definiti dall'OEAc-LPPsi e seguono regolarmente corsi di aggiornamento.

⁴ Aggiunto il 14.12.2022 in vista dell'attuazione degli standard di qualità della Confederazione 2.3 e 5.2 (valutazione della terapia a livello del paziente).

Presenza	<p>Art. 11</p> <p>¹ Per i corsi (conoscenze e capacità) vige l'obbligo di presenza al 90% delle lezioni.</p> <p>² La formazione mancante dovrà essere raggiunta ulteriormente con compiti integrativi compensativi scritti e orali concordati con il comitato di formazione.</p>
Diario	<p>Art. 12</p> <p>I partecipanti alla formazione documentano le prestazioni di perfezionamento (conoscenze e capacità, attività psicoterapeutica propria, supervisione, esperienza terapeutica sulla propria persona, pratica clinica, rapporti) nel loro personale diario di formazione.</p>
Documenti di prova delle prestazioni assolte ed esame finale	<p>Art. 13</p> <p>¹ Per poter conseguire il titolo finale del ciclo di formazione postgraduale, il perfezionando deve dimostrare di aver completato con successo tutti i moduli di perfezionamento (conoscenze e capacità, attività psicoterapeutica propria, supervisione, esperienza terapeutica sulla propria persona, pratica clinica, rapporti) e di aver superato l'esame finale.</p> <p>² Forma e contenuto della documentazione di prova e la procedura d'esame sono disciplinati nel Regolamento d'esame e di valutazione.</p>
Attestato finale	<p>Art. 14</p> <p>¹ L'istituto di formazione, rilascia un attestato finale ai partecipanti alla formazione che hanno dimostrato con corrispondente documentazione di aver assolto l'intero ciclo di formazione postgraduale e di aver adempiuto ai loro obblighi finanziari. L'attestato finale elenca nel dettaglio i moduli di perfezionamento e le rispettive valutazioni.</p> <p>² L'attestato finale reca la data del giorno in cui è stata acquisita l'ultima prestazione d'esame ovvero l'ultima prestazione del perfezionamento.</p>
Durata	<p>Art. 15</p> <p>¹ Il ciclo di formazione postgraduale ha una durata minima di 4 anni e una durata massima di 6 anni.</p> <p>² Il perfezionando può chiedere all'Istituto di formazione di prolungare la durata del ciclo formativo per ragioni private o professionali, a condizione che la proroga consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di formazione.</p>
Aule e attrezzature tecniche	<p>Art. 16</p> <p>¹ Le lezioni si svolgono nei locali dell'istituto di formazione postgraduale presso la Clinica Cantonale di Mendrisio Via U. Maspoli ed anche presso il Centro Età Evolutiva di Bellinzona.</p> <p>² Per le lezioni i partecipanti alla formazione hanno a disposizione infrastrutture e ausili tecnici rispondenti a standard moderni.</p>
Costi	<p>Art. 17</p> <p>I costi complessivi e la composizione dei costi sono riportati nell'<i>Allegato 3</i> al presente Regolamento, così come le tasse per il rilascio del titolo federale di perfezionamento in psicoterapia.</p>

Certificazione delle prestazioni

Art. 18

Su richiesta del perfezionando, l'istituto di formazione postgraduale rilascia una certificazione scritta delle prestazioni di perfezionamento assolte, in modo particolare in caso di interruzione o sospensione del ciclo formativo o di non superamento dell'esame finale.

3. Sezione: Ammissione

Psicologhe e psicologi

Art. 19

¹ Per essere ammessi al ciclo di formazione postgraduale occorre

- a. aver assolto in Svizzera un corso di laurea universitario di livello Master con specializzazione principale in psicologia; oppure
- b. essere in possesso di un titolo di formazione in psicologia conseguito all'estero e riconosciuto come equipollente dalla Confederazione; e
- c. aver acquisito durante la formazione un numero sufficiente di prestazioni di studio in psicologia clinica e psicopatologia.

² Le prestazioni di studio acquisite nel campo della psicopatologia (conoscenza dei problemi e dei disturbi psicologici) e della psicologia clinica si considerano sufficienti se si dimostra di aver conseguito 12 crediti ECTS, prima dell'inizio del ciclo di formazione postgraduale. Eventuali eccezioni possono essere considerate su richiesta e analizzando il dossier.

³ I requisiti richiesti nel campo della psicopatologia si considerano soddisfatti se nel corso di studio di livello Master è stata scelta quale materia di approfondimento la «psicologia clinica».

⁴ A completamento del ciclo di formazione postgraduale, psicologhe e psicologi possono ottenere il titolo federale di perfezionamento.

Altre categorie professionali

Art. 20

¹ Sono inoltre ammessi al ciclo di formazione postgraduale o a parti di esso: i medici titolari di un diploma federale in medicina o di un diploma conseguito all'estero e riconosciuto dalla Confederazione come equivalente;

² Queste categorie professionali non possono ottenere il titolo federale in psicoterapia.

Condizioni generali

Art. 21

¹ L'ammissione al ciclo di formazione postgraduale non è subordinata all'adesione a un'associazione professionale.

² Non sussiste nessun diritto all'ottenimento di un posto di formazione.

4. Sezione: Procedura di ammissione

Termini d'iscrizione

Art. 22

¹ Le lezioni iniziano a gennaio di ogni anno civile.

² Il corso propedeutico, obbligatorio per gli studenti che non hanno frequentato una formazione in psicopatologia, inizia ad ottobre.

³ I candidati possono presentare domanda per l'ammissione al ciclo di formazione postgraduale entro metà settembre di ciascun anno civile.

⁴ In casi eccezionali la direzione dell'istituto di formazione postgraduale può anche decidere di accettare candidature pervenute al di fuori del periodo d'iscrizione.

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione

Art. 23

¹ I candidati al ciclo di formazione postgraduale devono inviare alla direzione dell'istituto la seguente documentazione:

- domanda d'iscrizione compilata e firmata
- lettera di motivazione
- curriculum vitae
- certificati attestanti il soddisfacimento dei requisiti di ammissione
- autodichiarazione della FSP relativa l'idoneità personale del candidato o della candidata⁵.

² I certificati attestanti il soddisfacimento dei requisiti di ammissione da presentare sono:

- a. copia del diploma di istruzione universitaria conseguito in Svizzera oppure
- b. conferma della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo ; segretariato aggregata all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)) dell'equipollenza del diploma conseguito all'estero
- c. documento comprovante l'acquisizione di un numero sufficiente di prestazioni di studio nel campo della psicologia clinica e della psicopatologia

Idoneità

Art. 24

¹ I candidati idonei che soddisfano i requisiti di ammissione vengono invitati a colloquio con la direzione del corso di formazione postgraduale, a condizione che ci siano ancora posti di formazione vacanti da assegnare.

² Durante il colloquio vengono discusse anche le motivazioni alla base della candidatura al ciclo di formazione postgraduale e viene valutata l'idoneità generale del/della candidato/a.

Decisione

Art. 25

La decisione relativa all'ammissione al ciclo di formazione postgraduale viene comunicata al candidato dall'organizzazione responsabile tramite disposizione.

Contratto di perfezionamento

Art. 26

¹ Dopo l'ammissione al ciclo di formazione postgraduale, l'istituto di formazione postgraduale stipula con il candidato un contratto di perfezionamento scritto.

² Presupposto per la stipula e il mantenimento del contratto di perfezionamento è l'idoneità generale dei partecipanti alla formazione all'esercizio della professione di psicoterapeuta.

³ Non sussistono rapporti contrattuali tra i partecipanti alla formazione e l'organizzazione responsabile.

5. Sezione: Riconoscimento delle prestazioni di perfezionamento

⁵ Aggiunto il 14.12.2022 al fine di implementare lo standard di qualità 3.1.1 della Confederazione (valutazione dell'idoneità personale all'interno della procedura di ammissione).

Principio generale

Art. 27

¹ Le prestazioni di perfezionamento assolte dal candidato esternamente possono essere riconosciute su richiesta del perfezionando a condizione che sia garantita la piena equiparabilità qualitativa e contenutistica di tutti i moduli del perfezionamento e che vengano raggiunti gli obiettivi previsti dal ciclo di formazione postgraduale.

² La decisione viene comunicata al candidato dall'organizzazione responsabile tramite disposizione.

³ Non sussiste alcun diritto al riconoscimento di una prestazione di perfezionamento.

6. Sezione: Titolo federale di perfezionamento in psicoterapia

Prerequisiti

Art. 28

Psicologhe e psicologi che soddisfano i requisiti di ammissione e che hanno assolto l'intero ciclo di formazione postgraduale possono presentare domanda per l'ottenimento del titolo federale di perfezionamento in psicoterapia.

Procedura

Art. 29

¹ Su richiesta dei perfezionandi, l'istituto di formazione presenta all'organizzazione responsabile domanda di rilascio del titolo federale di perfezionamento in psicoterapia.

² L'organizzazione responsabile valuta la domanda di rilascio, assicura il necessario coordinamento con la Confederazione (emissione dell'attestato) e comunica ai partecipanti alla formazione la decisione relativa al rilascio del titolo federale di perfezionamento tramite disposizione.

7. Sezione: Garanzia e sviluppo della qualità

Valutazione

Art. 30

¹ L'istituto di formazione postgraduale valuta sistematicamente il ciclo di formazione postgraduale con questionari standardizzati:

- a. valutazione della formazione (conoscenze e capacità) al termine di ciascun modulo/ciclo da parte dei partecipanti alla formazione;
- b. valutazione annuale del ciclo intero postgraduale da parte dei formatori;
- c. valutazione del gruppo di supervisione e dei gruppi di esperienza terapeutica personale al termine di ogni anno da parte delle persone in formazione⁶.

² L'organizzazione responsabile valuta il ciclo di formazione postgraduale sottoponendo ai diplomati un questionario standardizzato circa 12 mesi dopo la consegna del diploma.

³ L'istituto di formazione tiene conto delle informazioni raccolte durante le attività di assicurazione della qualità e di sviluppo per la pianificazione e l'ulteriore sviluppo del programma.

⁶ Aggiunto il 13.12.2022 all'interno del sistema di garanzia assicurativa e sviluppo della qualità della formazione.

8. Sezione: Protezione dei dati e obbligo di riservatezza

Tutela dei dati personali

Art. 31

¹ Per l'intera durata del ciclo di perfezionamento, i dati personali, in particolare informazioni altamente sensibili riguardanti la salute o la sfera intima dei pazienti, devono essere utilizzati, salvati o divulgati in conformità con la legislazione federale e cantonale sulla protezione dei dati.

² I rapporti scritti e orali concernenti la procedura psicoterapeutica messa in pratica con i pazienti devono essere resi anonimi, affinché in nessun modo sia possibile risalire all'identità dei pazienti. La stessa procedura deve essere seguita anche per i casi portati o seguiti in supervisione.

³ I formatori hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza su tutto ciò che viene loro confidato o che venga da loro captato o appreso sui pazienti e sulla loro terapia durante l'intera durata del ciclo di formazione.

9. Sezione: Tutela giurisdizionale

Ricorsi

Art. 32

¹ Le decisioni dell'organizzazione responsabile possono essere impugnate davanti alla Camera di ricorso della FSP entro 30 giorni dal loro recapito.

² Alla procedura di ricorso si applica la Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

⁴ Le decisioni su ricorso della Camera di ricorso della FSP possono essere impuginate presso il Tribunale amministrativo federale.

10. Sezione: Validità ed entrata in vigore

Entrata in vigore

Art. 33

Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2020.


Pubblicazione

Art. 34

Il presente Regolamento degli studi e il curriculum, linee guida comprese, sono pubblicati sul sito Internet dell'istituto di formazione postgraduale, a sua volta collegato al sito web dell'organizzazione responsabile.

Mendrisio, il 19.06.2023


Per l'istituto di formazione postgraduale
«Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli»



Annamaria Sorrentino,
Direttore della scuola di Mendrisio

Berna, il 22.06.2023

Approvato dalla FSP

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'JB' followed by 'Mauvais' and a long horizontal flourish extending to the right.

Jean-Baptiste Mauvais,
Resp. Formazione postgraduale e continua

Istituzioni ove effettuare la pratica clinica

Istituzioni psicoterapeutiche-psichiatriche, ambulatoriali o stazionarie	
Definizione	Le istituzioni psicoterapeutiche-psichiatriche, pubbliche o private, sono specializzate nel trattamento di malattie e disturbi psichici e offrono assistenza in regime ambulatoriale o stazionario. Le istituzioni propongono procedure di trattamento psicoterapeutiche e permettono la conoscenza dei trattamenti farmacologici.
Esempi	<ul style="list-style-type: none">- Cliniche psichiatriche- Studi di psicoterapia e/o psichiatria⁷- Ambulatori che offrono servizi psicoterapeutici- Altre istituzioni di assistenza sanitaria e sociale in possesso di un esplicito mandato psicoterapeutico dell'organo promotore (ad es. il cantone) che trattano pazienti in un ampio spettro di disturbi e malattie psichiche.
Impiego	<ul style="list-style-type: none">- Assunzione in qualità di psicologo- che garantisce l'attività psicoterapeutica propria- idealmente in un'istituzione trattante un ampio spettro di disturbi e malattie psichiche- Accompagnamento da parte di esperti qualificati (psicologi psicoterapeuti o psichiatri)- È garantita la supervisione dell'attività psicoterapeutica propria da parte di un supervisore interno o esterno all'istituzione
Ambiti di attività	<ul style="list-style-type: none">- Diagnostica, pianificazione, esecuzione e valutazione della terapia- Collaborazione interdisciplinare con medici, in particolare psichiatri e altri professionisti della sanità e dell'assistenza sociale- Compiti amministrativi connessi con la funzione

Istituzioni psicosociali	
Definizione	Le istituzioni psicosociali offrono un ampio spettro di prestazioni psicosociali/sociopsichiatriche in regime stazionario o ambulatoriale e sono collegate con altri operatori dei servizi sanitari e sociali. Si rivolgono a persone in situazioni psicologiche problematiche (crisi acute, problemi sociali, dipendenze, ecc.) per offrire loro consigli e assistenza personalizzati.
Esempi	<ul style="list-style-type: none">- Ospedali (non specializzati in psicoterapia)- Servizi di psicologia scolastica- Cliniche di riabilitazione- Case delle donne- Istituzioni socioeducative per bambini e adolescenti

⁷ Modifica effettuata il 1.1.2023 in seguito alla soppressione del modello di delega.

	<ul style="list-style-type: none"> - Case di riposo - Cliniche di disintossicazione - Cliniche speciali per il trattamento di disturbi del comportamento alimentare - Servizi di consulenza psicologica
Impiego	<ul style="list-style-type: none"> - Assunzione in qualità di psicologo - Sono garantite la consulenza e l'accompagnamento psicologico di persone in situazioni psicologiche problematiche - Accompagnamento da parte di esperti qualificati (es.: psicologi) - Può esserci la possibilità di svolgere attività psicoterapeutica propria, ma non deve essere garantita. - Nel caso in cui fosse possibile svolgere attività psicoterapeutica propria, l'istituzione deve garantire la presenza di un supervisore interno o esterno.
Ambito di attività	<ul style="list-style-type: none"> - Consulenza, consiglio e accompagnamento di clienti con disturbi psicosociali o in situazioni di stress psicologico e, se necessario, esecuzione di accertamenti psicologici - Pianificazione, esecuzione e valutazione di interventi psicologici preventivi o curativi - Collaborazione con specialisti di diversi rami, ad es. della sanità, del sociale, della giustizia e della formazione - Compiti amministrativi connessi con la funzione

Allegato 2 (art. 9 cpv. 3)

Requisiti generali dei rapporti sui casi

- Rapporti: 2 rapporti lunghi (circa 15 pagine A4) e 8 rapporti brevi (circa 5 pagine).
- Almeno 2 dei 10 rapporti devono trattare una psicoterapia completata.
- Almeno 4 dei 10 rapporti devono rientrare in un'altra categoria ICD capitolo 5 (F00 à F99) o diverse categorie del DSM-V (capitoli da 2 a 20)
- Per gli psicologi che assolvono la loro attività psicoterapeutica propria nel campo della psicologia dell'età evolutiva, 3 dei 10 rapporti devono comprendere le categorie ICD F5, F8 ed F9.
- Nei casi di comorbidità, il caso si concentra sulla diagnosi primaria e non può essere utilizzato per redigere più rapporti utili ai fini della formazione.
- Perché una terapia abbia valore di caso, devono essere state eseguite almeno 5 unità psicoterapeutiche.
- Se una terapia si svolge in sedute di gruppo, viene conteggiata come un solo caso.
- I rapporti completati e approvati vengono registrati nel diario.
- I 10 rapporti devono includere i risultati della valutazione delle psicoterapie a livello del paziente (cfr. art. 9a).

Costi della formazione postgraduale

- I costi sono espressi in Franchi svizzeri.
- I costi della formazione si suddividono in costi di base e costi supplementari.
- I primi sono quelli previsti dalla scuola per la formazione postgraduale, i secondi sono una stima dei costi per gli elementi di formazione da compiere per ottenere il titolo di psicologo specializzato in psicoterapia FSP.
- Non è previsto alcun onere aggiuntivo, né per i colloqui di ammissione, né per gli incontri con il tutor professionale o il tutor di genogramma

Costi base

Costi di iscrizione		CHF 0
Costi della formazione post-graduale	<ul style="list-style-type: none">- corso introduttivo, 500 h. conoscenze e capacità;- 160 h di supervisione in piccolo gruppo e 16 h. individuali;- 160 h. di esperienza personale e 10 colloqui individuali se richiesti;- 50 unità supplementari (supervisione in piccolo gruppo).	CHF 23.200.- tassa annuale CHF 5.800.- per anno

Costi supplementari

La formazione postgraduale della Scuola Mara Selvini Palazzoli deve essere completata per ottenere il titolo FSP di psicologo con specializzazione in psicoterapia:

Supervisione individuale (almeno 34 unità; tariffa stimata: CHF 100.- per un'ora)	CHF 3.400.-
Esperienza terapeutica sulla propria persona (almeno 40 ore; tariffa stimata: CHF 120.- per un'ora)	CHF 4.800.-

COSTI AMMINISTRATIVI:

La domanda per ottenere il titolo federale da inviare all'Organizzazione Responsabile prevede un costo di 120 CHF da versare alla FSP⁸ ed un costo di 250 CHF da versare alla OSFP⁹. La fattura sarà emessa direttamente allo specializzando.

TOTALE dei COSTI BASE	CHF 23.200.-
TOTALE dei COSTI SUPPLEMENTARI (con i costi (con i costi amministrativi))	CHF 8.570.-

⁸ Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle "Tarifs FSP".

⁹ Le tariffe sono soggette a modifiche da parte della Confederazione.

TOTALE GENERALE

CHF 31.770.-

In questo elenco non sono compresi i costi per:

- la letteratura specializzata e il materiale di studio;
- le trasferte;
- l'alloggio eventuale;
- i pasti.

Nota Bene: I costi sono quelli in vigore nell'anno 2020. La Scuola si riserva il diritto di adattare o modificare le tariffe singole, se necessario, per gli anni seguenti.